



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, relativo all' "Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";

VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante la "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO l'articolo 31 rubricato "Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca" della Legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis";

VISTO il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo" in modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

VISTO in particolare l'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondità per l'uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art.19 del regolamento stesso;

VISTO il Reg. (CE) n.1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO in particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validità;

VISTA la nota di questa Direzione prot. n. 20802 del 16 ottobre 2014 annessa alla presentazione, ai competenti Uffici della Commissione Europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da natante per la pesca del rossetto (*aphia minuta*) nel Compartimento marittimo di Manfredonia;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

VISTA la comunicazione MARE/D2/MA (2014) n.3814739 del 17 novembre 2014 con la quale la Commissione Europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca - ha individuato alcune carenze di natura scientifica connesse alla richiesta di deroga, rilevando, in particolare, la necessità di apportare integrazioni migliorative al piano di gestione in oggetto, al fine di permettere l'avvio della procedura per la Decisione della Commissione per la concessione della deroga di cui al regolamento (CE) n.1967/2006;

CONSIDERATO l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;

CONSIDERATO, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto Reg. (CE) n. 1967/2006 si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;

CONSIDERATO, altresì, che il succitato art. 13 del predetto Reg. (CE) n.1967/2006, pur vietando l'attività di pesca entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facoltà della Commissione Europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;

CONSIDERATA la necessità, alla luce di quanto espressamente richiesto dalla Commissione Europea, di definire, per l'attività di pesca in questione, informazioni più precise e dettagliate, con particolare riferimento ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attività, oltre il limite delle 3 miglia nautiche;

CONSIDERATO che l'attività di pesca in questione può essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attività di altre imbarcazioni;

TENUTO CONTO che i rilievi connessi alla richiesta di deroga afferiscono ad alcune sostanziali carenze di natura scientifica, quali ad esempio la necessità di dare prova di un'elevata selettività della flotta riconvertita dallo strascico alle sciabiche da natante, fornendo informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie (ad esempio in termini di peso e/o numero di individui, nonché la conoscenza di dati più precisi sui risultati della riconversione utili alla verifica del rispetto del criterio stabilito all'art.13, paragrafo 9, lettera c) del suddetto Regolamento n.1967/2006, riferito all'individuazione delle catture minime di specie sottoposte a taglia minima;

TENUTO CONTO che la pesca del rossetto (*aphia minuta*) non può essere praticata con altri attrezzi, che non presenta un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto col fondo marino;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

TENUTO CONTO che la durata dell'attività di pesca di cui al presente decreto sarà limitata per consentire di arricchire le conoscenze scientifiche sì da poter rimodulare, nel senso richiesto dalla Commissione, il Piano di gestione in questione;

TENUTO CONTO che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all'andamento dell'attività produttiva delle imprese operanti nel predetto Compartimento di Manfredonia, nonché i presupposti e le condizioni di fatto per ripetere le campagne di pesca già autorizzate;

RITENUTO opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nel Compartimento marittimo di Manfredonia, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la rimodulazione del Piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006, fino al 31 maggio 2015.

RITENUTO opportuno individuare le navi aventi cinque anni di attività di pesca comprovata da autorizzare in deroga, da inserire ufficialmente nel Piano di gestione;

RAVVISATA la necessità di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione, costituita da complessive n.96 imbarcazioni tutte aderenti alla O.P. Ittici Sud Adriatico Soc. Coop. con sede a Manfredonia – Lungomare Nazario Sauro C/o Nuovo Mercato ittico;

DECRETA

Art. 1

1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, le imbarcazioni di cui all'allegato A) del presente decreto, nell'ambito delle acque del Compartimento marittimo di Manfredonia, sono autorizzate esclusivamente alla pesca del rossetto (*aphia minuta*) con la sciabica da natante, anche entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa.

2. Le imprese titolari delle imbarcazioni di cui all'allegato A) del presente decreto avanzano apposita istanza in bollo e firma autenticata ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, indirizzata alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, intesa ad ottenere il rilascio dell' "autorizzazione di pesca" di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

3. Possono presentare l'istanza (allegando copia del relativo documento abilitativo all'attività di pesca) i titolari di licenza di pesca/attestazione provvisoria in corso di validità, riferiti esclusivamente alle imbarcazioni di cui al presente decreto.

Art. 2

1. Le imbarcazioni, di cui all'allegato A) del presente decreto, potranno esercitare la pesca del rossetto (*aphia minuta*) con la sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa, fino al 31 maggio 2015.

Art. 3

Ai fini di un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa, peraltro confermato dalle precedenti campagne di sperimentazione, possono svolgere l'attività di pesca un numero non superiore a 30 imbarcazioni al giorno, per un totale di 5 (cinque) giorni la settimana, dal lunedì al venerdì compresi, in funzione di una turnazione.

1. L'individuazione delle 30 imbarcazioni, di cui all'allegato elenco, è a cura della O.P. Ittici Sud Adriatico, che dovrà dare comunicazione all'Autorità marittima di Manfredonia, almeno 24 ore prima dell'uscita dal porto. Il rispetto della turnazione settimanale delle suddette imbarcazioni è assicurata dalla medesima Capitaneria di Porto.

2. L'area di pesca è limitata alle acque del Compartimento marittimo di Manfredonia.

3. L'attività di pesca, di cui al presente articolo è svolta in ottemperanza alle regole ed alle modalità già indicate nel Piano di gestione trasmesso alla Commissione europea.

4. E' fatto divieto di detenere a bordo attrezzi per la pesca diversi da quello autorizzato per la pesca del rossetto - sciabica da natante -.

5. Trattandosi di pesca altamente selettiva, la maglia della rete può avere un'apertura compresa tra i 3 ed i 5 millimetri.

6. Non è consentito l'utilizzo di reti di lunghezza superiore a 300 metri.

7. L'attività di pesca può essere svolta anche entro le 3 miglia dalla costa.

8. Le imbarcazioni autorizzate possono effettuare esclusivamente catture nelle ore diurne, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

9. E' vietata la pesca durante le ore notturne e con fonti luminose.

10. E' fatto obbligo di sbarco del prodotto catturato esclusivamente presso il porto di Manfredonia ed il conferimento dello stesso presso il locale mercato ittico.

Art. 4

1. L'organismo scientifico responsabile del monitoraggio è il CIRSPE (Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca), con sede legale a Roma, Via Torino, 144.

2. Tale organismo dovrà predisporre questionari volti all'acquisizione dei dati scientifici richiesti, da distribuire alle imprese entro il 15 febbraio 2015.

3. L'organismo scientifico, di cui al comma 1 del presente articolo, entro il 15 giugno 2015 dovrà trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sulla base dei questionari compilati dalle imprese autorizzate, una relazione recante i dati relativi a:

a) caratteristiche biologiche del rossetto: taglia, sesso, alimentazione, maturità, stato di condizione, tassi di crescita, di mortalità, periodi di reclutamento, distribuzione spaziale in funzione della taglia, ecc.;

b) catture giornaliere, lo sbarco, la zona di pesca, il tempo trascorso in mare, l'eventuale cattura di altre specie oltre al rossetto.

4. E' autorizzato l'imbarco di ricercatori a bordo per consentire l'osservazione diretta delle operazioni di pesca, oltre che il controllo delle caratteristiche degli attrezzi e delle catture.

Art. 5

1. L'acquisizione dei dati è volta a dar prova dell'elevata selettività della flotta in questione riconvertita dallo strascico alla sciabica da natante; pertanto dovranno essere fornite informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie in termini di peso e/o numero di individui.

2. Particolare attenzione dovrà essere portata agli eventuali dati di cattura di specie sottoposte a taglia minima di cui all'allegato III del Regolamento n.1967/2006, al fine di dimostrare il rispetto del criterio stabilito all'art.13, paragrafo 9, lettera c) del medesimo Regolamento. Tale conoscenza risulta particolarmente importante alla luce dell'obbligo di sbarco introdotto dal nuovo Regolamento di base della Politica Comune della Pesca di cui al Regolamento n.1380/2013.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

3. L'assunzione degli elementi e delle informazioni di carattere scientifico, di cui al presente decreto, è atta ad acquisire indicazioni il più possibile dettagliate sulle specificità tecniche dell'attività di pesca, con particolare riferimento ai vincoli geografici che impediscono di svolgere tale attività oltre il limite delle 3 miglia nautiche dalla costa.

4. Nel periodo di vigenza del presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, individuerà le imbarcazioni che potranno essere autorizzate in deroga, aventi il requisito dei 5 anni di attività di pesca "comprovata".

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo della Capitaneria di Porto di Manfredonia è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 10 febbraio 2015

Riccardo Rigillo
Direttore Generale